

---

**PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO L’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AGLI UFFICI DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE IN MATERIA DI DIFFERENZE FRA GAS IMMESSO E PRELEVATO NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE.**

---

**PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA - CIG 7438039FF1**

**DISCIPLINARE DI GARA**

## PREMESSE

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, per brevità, denominata "**Autorità**" o "**Amministrazione**"), con la determinazione del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse del 5 aprile 2018, 76/DAGR/2018, ha disposto di avviare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, una indagine di mercato - previa pubblicazione di un "**Avviso di indagine esplorativa preliminare finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse**" - finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per l'affidamento di un servizio di assistenza tecnica specialistica agli uffici della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità in materia di differenze fra gas immesso e prelevato nelle reti di distribuzione.

In esito al predetto Avviso, l'**Autorità** - con la determinazione (*provvedimento a contrarre*) del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse del 23 maggio 2018, 124/DAGR/2018 - **ha disposto l'avvio della procedura negoziata** - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito, per brevità, denominato "**Codice**") - **finalizzata all'affidamento del citato servizio di assistenza tecnica specialistica agli uffici della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità.**

Le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento sono meglio specificate e rappresentate nelle Condizioni di contratto e nel Capitolato tecnico all'uopo predisposti quale parte integrante e sostanziale della procedura di gara negoziata CIG 7438039FF1.

**Il presente Disciplinare di gara, allegato alla lettera di invito di cui costituisce parte integrante e sostanziale insieme a tutti gli altri documenti di gara, contiene le norme e le regole concernenti la partecipazione alla procedura della gara negoziata,** alla compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione.

La procedura di gara CIG 7438039FF1 verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, da valutarsi secondo i parametri di valutazione e le ponderazioni di punteggio rappresentati al successivo art. 3.

Alla presente procedura, trattandosi di appalto di servizio, si applicano tutte le disposizioni previste dal Codice e le norme e disposizioni dallo stesso espressamente richiamate, per quanto applicabili per le procedure di affidamento di prestazione di servizi.

Per tutto quanto non espressamente citato negli atti di gara sono applicabili - oltre alle disposizioni richiamate nel Codice ed applicabili agli appalti di servizio - altre leggi e regolamenti vigenti in materia, per quanto applicabili, oltre alle disposizioni contenute nel Codice Civile e di Procedura Civile.

**Il Responsabile del procedimento (RUP) - ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Codice - è l'avv. Giovanni Colombo nella sua qualità di Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità, che opererà con il supporto tecnico e funzionale dell'Unità Gare e Contratti.**

Si precisa che nell'ambito della procedura di gara:

- la fase relativa al controllo del rispetto dei tempi per la presentazione delle offerte e della documentazione amministrativa sarà effettuata dal RUP;
- le operazioni di valutazione delle offerte sia dal punto di vista tecnico/qualitativo che economico, e la conseguente attribuzione dei relativi punteggi, verranno effettuate da una Commissione giudicatrice (di seguito, per brevità, denominata "**Commissione**") che verrà nominata dall'Autorità successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al successivo art. 4;
- alla verifica dell'anomalia dell'offerta provvederà il RUP con il supporto tecnico e funzionale dell'Unità Gare e Contratti della Direzione Affari Generali e Risorse, nonché con il supporto della Commissione se dal medesimo ritenuto necessario.

### **ART. 1 - NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE SULL'APPALTO.**

Come esplicitato nelle Condizioni di contratto (alle quali si rimanda integralmente) costituisce oggetto dell'appalto uno studio finalizzato all'individuazione di una metodologia per la determinazione dei livelli del delta *in-out* "efficienti" per l'attività di distribuzione, il tutto come meglio precisato nel Capitolato tecnico.

**La durata del contratto è stabilita in 12 (dodici) mesi dalla data di effettivo avvio del servizio stesso,** come risultante dall'apposito verbale di inizio delle attività redatto tra le parti.

L'importo complessivo dell'azione da contrattualizzare, calcolato ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 4, del Codice, è stato stimato - in via puramente presuntiva e non vincolante - in 65.000,00 euro (oltre I.V.A.) per tutta la durata complessiva dell'appalto, ivi compresi eventuali costi di trasferta.

Relativamente al presente appalto non verranno prese in considerazione offerte parziali, plurime o condizionate.

In ragione della natura del servizio richiesto, non sarà ammesso il subappalto né la cessione delle prestazioni oggetto del contratto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

L'operatore economico aggiudicatario - in caso di cambio di ragione sociale ovvero in caso di trasformazione, fusione, incorporazione di società - dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

## **ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA E CHIARIMENTI**

### **§ 2.1 - DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA**

La documentazione della procedura di gara CIG 7438039FF1 comprende tutti i seguenti documenti e relativi allegati in essi richiamati:

- a) *Lettera di invito.*
- b) *Disciplinare di gara e relativi modelli allegati:*
  - *modello n. 1 "dichiarazione generale";*
  - *modello n. 2 "consenso al trattamento dei dati personali";*
  - *modello n. 3 "schema di offerta tecnica";*
  - *modello n. 4 "schema di offerta economica".*
- c) *Patto di integrità tra l'Autorità e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici.*
- d) *Condizioni di contratto;*
- e) *Capitolato tecnico.*

### **§ 2.2 - RICHIESTE DI CHIARIMENTI**

Tutti gli operatori economici potranno far pervenire richieste di chiarimenti inviandole, esclusivamente per iscritto, all'indirizzo di posta elettronica certificata *gare.aeeg@pec.energia.it* indicando nell'oggetto anche il CIG della presente procedura di gara (7438039FF1). Non verranno forniti chiarimenti telefonici e/o di persona.

**Il termine ultimo per la presentazione delle richieste di chiarimento viene tassativamente previsto per le ore 12.00 del 15 giugno 2018.**

**L'Amministrazione non sarà tenuta a fornire risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato, senza che il concorrente possa avanzare pretese di qualunque tipo. L'Autorità fornirà le relative risposte entro il giorno 19 giugno 2018, ore 16.00.**

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Sarà inviata, tramite PEC al singolo concorrente richiedente, la risposta al quesito posto. I quesiti e le risposte fornite saranno, se ritenute sostanziali dall'Amministrazione, comunque anche inviate agli altri concorrenti sempre tramite PEC omettendo il nome del concorrente richiedente il chiarimento.

**Si precisa che verranno forniti unicamente chiarimenti relativi alle modalità formali di partecipazione alla gara e/o inerenti l'esecuzione del servizio, e non relativi a quesiti di carattere legale di varia interpretazione circa il Codice o altre Leggi in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.** Gli operatori economici sono, pertanto, invitati a procedere come più ritengono opportuno ai fini dell'ammissione alla procedura.

**Le note di precisazione e di chiarimento trasmesse dall'Autorità sono da considerarsi parte integrante della documentazione di gara e formano un unico corpus documentale.**

**ART. 3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Come previsto nell'Avviso pubblico, la presente procedura di gara verrà aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
<b>P<sub>COO</sub></b> - Offerta tecnica (qualitativa)	70,00 punti complessivi
<b>P<sub>CEO</sub></b> - Offerta economica	30,00 punti complessivi
<b>PTOT</b>	<b>100,00 PUNTI</b>

Con riferimento alla graduatoria finale provvisoria della procedura di gara il punteggio complessivo **P<sub>TOT</sub>** (nella misura massima di 100 punti) ottenuto da ogni impresa partecipante alla gara sarà dato dalla somma dei singoli punteggi acquisiti dall'impresa stessa per la componente qualitativa dell'offerta (**P<sub>COO</sub>**) e per la componente economica dell'offerta (**P<sub>CEO</sub>**). Ai fini degli arrotondamenti vale la regola per cui il valore verrà arrotondato alla seconda cifra decimale per difetto, se la terza cifra decimale è minore a 5, o per eccesso, se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5.

**§ 3.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (COMPONENTE QUALITATIVA DELL'OFFERTA)**

Il punteggio dell'offerta tecnica (componente qualitativa dell'offerta) - previsto in un massimo di 70,00 punti complessivi - è attribuito sulla base dei seguenti criteri di valutazione con la relativa ripartizione dei punteggi.

- (i) **disponibilità ad effettuare**, tramite l'utilizzo di *software* specializzati, **uno studio modellistico-numerico** sul livello del delta *in-out* (i.e. perdite e delta *in-out* dovuto alle incertezze della misura) al variare di alcuni parametri caratteristici della rete (ossia, ad esempio, livello delle pressioni, tipologie di componenti, dimensioni della rete): **punteggio attribuibile pari a 30 (trenta) punti**;
- (ii) **numero di risorse aggiuntive**, rispetto alle due risorse minimali, che costituiranno il gruppo di lavoro che eseguirà in concreto il servizio: **punteggio attribuibile fino ad un massimo di 15 (quindici) punti** nei seguenti termini: (i) verranno assegnati 2 punti per ogni risorsa non senior aggiuntiva fino ad un massimo di 6 punti; (ii) verranno assegnati 3 punti per ogni risorsa senior aggiuntiva fino ad un massimo di 9 punti;
- (iii) **esperienza specifica della risorsa senior in attività di analisi del bilancio fisico delle reti di distribuzione e/o di trasporto del gas naturale**, con specifico riferimento alle perdite ed al gas non contabilizzato (da riferirsi alla sola risorsa senior minimale necessaria a soddisfare il requisiti minimo di ammissione): **punteggio attribuibile fino ad un massimo di 20 (dieci) punti**;
- (iv) **esperienza della risorsa senior** nel settore della distribuzione e trasporto gas **maturata nel ruolo di professore ordinario o associato** (da riferirsi alla sola risorsa senior minimale necessaria a soddisfare il requisito minimo di ammissione): **punteggio attribuibile pari a 5 (cinque) punti**.

I predetti parametri di valutazione dell'offerta qualitativa sono stati individuati dall'Autorità in quanto idonei ad evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze dell'Autorità.

Per la valutazione complessiva dell'offerta tecnica (componente qualitativa dell'offerta) è richiesta - come stabilito al successivo art. 8 - la predisposizione di una apposita dichiarazione resa in conformità al modello n. 3 "Schema di offerta tecnica" predisposto dall'Amministrazione.

Con riferimento all'attribuzione dei punteggi relativi ai singoli criteri di valutazione dell'offerta tecnica, si precisa che:

a) quanto al **criterio di cui al sub (i)** che precede:

- verranno assegnati **30 (trenta) punti** ai concorrenti che **offriranno la propria disponibilità ad effettuare**, tramite l'utilizzo di *software* specializzati, **uno studio modellistico-numerico** sul livello del delta *in-out* (i.e. perdite e delta *in-out* dovuto alle incertezze della misura) al variare di alcuni parametri caratteristici della rete (ossia, ad esempio, livello delle pressioni, tipologie di componenti, dimensioni della rete);
- verranno assegnati **0 (zero) punti** ai concorrenti che **NON offriranno la propria disponibilità ad effettuare**, tramite l'utilizzo di *software* specializzati, **uno studio modellistico-numerico** sul livello del delta *in-out* (i.e.

perdite e delta *in-out* dovuto alle incertezze della misura) al variare di alcuni parametri caratteristici della rete (ossia, ad esempio, livello delle pressioni, tipologie di componenti, dimensioni della rete);

b) quanto al **criterio di cui al sub (ii)** che precede:

- si prenderà atto, per ciascun concorrente, del numero di risorse **aggiuntive** senior e non senior offerto (rispetto alle due risorse minimali di cui all'art. 7, lettera f, dell'Avviso), nei termini dichiarati dal concorrente nella scheda di cui al modello n. 3;
- verranno assegnati **2 punti per ogni risorsa non senior aggiuntiva offerta dal concorrente, fino ad un massimo di 6 punti; verranno assegnati zero punti qualora non vengano offerte risorse non senior aggiuntive;**
- verranno assegnati **3 punti per ogni risorsa senior aggiuntiva offerta dal concorrente, fino ad un massimo di 9 punti; verranno assegnati zero punti qualora non vengano offerte risorse senior aggiuntive;**
- **il punteggio complessivo assegnato al singolo concorrente con riferimento al criterio di valutazione in argomento sarà costituito dalla somma dei punteggi assegnati in conformità ai due precedenti alinea;**

In ipotesi di aggiudicazione, il concorrente sarà comunque tenuto - in sede di esecuzione del servizio - a mettere a disposizione dell'Autorità - in aggiunta alle due risorse minimali già dichiarate in sede di istanza - il numero di risorse aggiuntive (senior e non senior) effettivamente offerto nella propria offerta tecnica, ivi incluse pertanto quelle che non abbiano eventualmente concorso all'attribuzione del punteggio stante i limiti massimi di punteggio di cui ai precedenti alinea;

c) quanto al **criterio di cui al sub (iii)** che precede:

- con riferimento alla sola risorsa senior minimale (ossia quella necessaria a soddisfare il requisito minimo di ammissione di cui all'Avviso) **si prenderà atto**, per ciascun concorrente, **del numero complessivo di progetti ( $V_{offerto}$ ) dalla medesima eseguiti che hanno richiesto l'esecuzione di attività di analisi del bilancio fisico delle reti di distribuzione e/o di trasporto del gas naturale, con specifico riferimento alle perdite ed al gas non contabilizzato**, nei termini dichiarati dal concorrente nella scheda di cui al modello n. 3;
- verrà individuato il  $V_{offerto}$  più alto ( $V_{max}$ );
- **il punteggio da assegnare ad ogni concorrente con riferimento al criterio di valutazione in argomento verrà attribuito applicando la seguente formula matematica:**

$$P = \frac{V_{offerto}}{V_{max}} \times 20$$

d) quanto al **criterio di cui al sub (iv)** che precede:

- con riferimento alla sola risorsa senior minimale (ossia quella necessaria a soddisfare il requisito minimo di ammissione di cui all'Avviso) verranno assegnati 5 (cinque) punti ai concorrenti che **offriranno la risorsa senior minimale con esperienza** nel settore della distribuzione e trasporto gas **maturata nel ruolo di professore ordinario o associato;**
- verranno assegnati 0 (zero) punti ai concorrenti che **offriranno la risorsa senior minimale SENZA esperienza** nel settore della distribuzione e trasporto gas **maturata nel ruolo di professore ordinario o associato.**

Qualora non venisse assegnato il punteggio massimo complessivo stabilito in 70 (settanta) punti per la componente qualitativa dell'offerta verrà effettuato il procedimento di riparametrazione al fine di garantire il mantenimento del rapporto qualità/prezzo previsto (70/30).

In tale ipotesi il miglior punteggio qualitativo complessivo ottenuto [(derivante dalla sommatoria dei singoli punteggi qualitativi assegnati per i parametri di cui ai precedenti punti da (i) a (iv)] verrà riparametrato riportandolo al punteggio massimo (70 punti) al fine di assegnare alla migliore offerta qualitativa tutti i punti disponibili stabiliti e, conseguentemente, si procederà ad incrementare proporzionalmente tutti gli altri punteggi complessivi provvisori assegnati.

## **ATTENZIONE**

L'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica avverrà esclusivamente sulla base delle dichiarazioni che i singoli concorrenti rilasceranno nella scheda di cui al modello n. 3.

Resta inteso che quanto dichiarato con riferimento ai criteri sub (ii), (iii) e (iv) dovrà trovare esplicito riscontro nei *curricula* delle risorse che l'aggiudicatario dovrà trasmettere all'Autorità nell'ambito delle verifiche di cui al successivo art. 11 del presente Disciplinare: qualora il contenuto delle dichiarazioni non dovesse risultare confermato dai *curricula* si procederà a rideterminare i punteggi dell'offerta tecnica sulla base di quanto emerso dall'esame dei *curricula* stessi.

Quanto alle risorse aggiuntive di cui al criterio di valutazione sub (ii), si ricorda altresì che le medesime devono essere in possesso:

- per le risorse senior aggiuntive: dei requisiti di cui all'art. 7, lettera f), punto (i), dell'Avviso;
- per le risorse non senior aggiuntive: dei requisiti di cui all'art. 7, lettera f), punto (ii), dell'Avviso.

### § 3.2 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA (COMPONENTE ECONOMICA DELL'OFFERTA)

Si rammenta in via preliminare che l'offerta economica dovrà essere predisposta dal concorrente in conformità alle disposizioni di cui al successivo art. 9.

E' richiesto al concorrente di indicare il proprio ribasso in percentuale unica da applicare alla base d'asta di 65.000,00 euro.

**Agli operatori economici**, partecipanti alla gara ed ammessi alla relativa fase di valutazione dell'offerta economica, **sarà singolarmente assegnato, per la componente economica dell'offerta, un punteggio -  $P_{CEO}$  - variabile fino ad un massimo di 30 (trenta) punti, in applicazione della seguente formula matematica:**

$$P_{CEO} = 30 \times C$$

**Dove:**

- $C = \frac{R_i}{R_{max}}$ ;
- $R_i$  = ribasso offerto dal concorrente in esame;
- $R_{max}$  = massimo ribasso offerto tra i concorrenti.

### ART. 4 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

**Gli operatori economici invitati alla presente procedura di gara CIG 7438039FF1 dovranno far pervenire, con qualunque mezzo utile, il plico unico (predisposto nei termini di seguiti rappresentati) entro e non oltre - a pena di esclusione ai sensi dell'art. 59, comma 3, lettera b), del Codice - le ore 12.00 del giorno 21 giugno 2018, unicamente presso l'Ufficio Protocollo dell'Autorità, piazza Cavour n. 5 - 20121 Milano.**

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione dell'offerta, **richiesto a pena di esclusione**, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo dell'Autorità, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo all'Ufficio protocollo del plico (l'orario sarà comunque sempre riportato qualora il plico venga recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione).

L'orario di ricezione dell'Ufficio Protocollo è dalle ore **10.00 alle ore 12.30** e dalle ore **14.30 alle ore 16.00** di tutti i giorni lavorativi, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

Presso la sede dell'Autorità di piazza Cavour n. 5 è sempre presente una guardia giurata che eventualmente può - senza assunzione di responsabilità né possibilità di registrare l'avvenuta consegna né di rilasciare alcuna relativa documentazione - ricevere il plico ai fini di mera custodia.

In ipotesi di consegna del plico oltre le ore 16.00 la medesima guardia giurata provvederà alla sua consegna agli addetti dell'Ufficio protocollo il giorno successivo ai fini della sua registrazione.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Autorità ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione, e quindi **non ammessi** alla gara, i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e potranno essere riconsegnati al concorrente dietro espressa richiesta scritta.

Si raccomanda particolare attenzione al confezionamento del plico onde evitare, in ipotesi di consegne tramite corriere, eventuali strappi della busta tali da comprometterne la sua integrità.

**Per partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici invitati dovranno far pervenire tutta la documentazione necessaria rispettando le seguenti condizioni:**

- 4.1 a pena di esclusione: un unico plico**, contenente le buste di cui al successivo punto 4.2, **chiuso e sigillato e riportante** all'esterno le seguenti indicazioni:
- 4.1.2 a pena di esclusione:** ragione sociale del mittente, ovvero indicazione idonea a garantire l'assoluta certezza dell'identità dell'operatore economico offerente.
- 4.1.3 indirizzo di posta elettronica certificata**, nonché la data e l'orario di scadenza della procedura di gara in questione;
- 4.1.4 a pena di esclusione:** scritta "NON APRIRE Contiene offerta relativa alla procedura di gara CIG 7438039FF1", ovvero altra indicazione idonea ad associare il plico presentato alla procedura di gara CIG 7438039FF1.
- 4.2 il plico unico di cui al precedente punto 4.1 dovrà contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, predisposte nei seguenti termini:**
- 4.2.1** una busta contenente la documentazione amministrativa di cui al successivo art. 7, contrassegnata dal n. 1 o dalla lettera A, recante all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura "*Documenti amministrativi*" o altra indicazione idonea a consentire una esatta individuazione del contenuto della stessa, ivi compreso la dicitura "busta n. 1" o "n. 1" o "A";
- 4.2.2** una busta contenente la documentazione riferita all'offerta qualitativa di cui al successivo art. 8, contrassegnata dal n. 2 o dalla lettera B, recante all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura "*Offerta componente qualitativa*" o altra indicazione idonea a consentire una esatta individuazione del contenuto della stessa, ivi compreso la dicitura "busta n. 2" o "n. 2" o "B";
- 4.2.3** una busta contenente la documentazione riferita all'offerta economica di cui al successivo art. 9, contrassegnata dal n. 3 o dalla lettera C, recante all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura "*Offerta componente economica*" o altra indicazione idonea a consentire una esatta individuazione del contenuto della stessa, ivi compreso la dicitura "busta n. 3" o "n. 3" o "C".

#### **ATTENZIONE**

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

La mancata separazione tra l'offerta economica e l'offerta qualitativa costituirà **causa di esclusione**.

Analogamente l'inserimento al di fuori delle rispettive buste di elementi qualitativi (sub 4.2.2) e/o economici (sub 4.2.3) - oggetto di autonoma valutazione e riferiti ai parametri di valutazione di cui al precedente art. 3 - **costituirà causa di esclusione** dalla procedura di gara.

**A pena di esclusione** sia il plico unico che le tre buste interne dovranno garantire l'assoluta segretezza del contenuto, ossia non saranno ritenute ammissibili buste non integre che consentano un'agevole lettura, anche parziale, del loro contenuto al fine di evitarne la conoscenza prima della loro formale apertura.

In tal senso - **a pena di esclusione** - il concorrente, nella predisposizione sia del plico unico che delle tre singole buste interne, deve garantire: (i) la certezza assoluta del contenuto del plico unico e delle singole buste interne, (ii) la certezza assoluta della provenienza (*mittente*) del plico unico e (iii) l'integrità del plico unico e delle buste interne.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione integrale del plico unico già consegnato con altro plico unico.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. costituenti la documentazione amministrativa indicata al successivo art. 7, nonché tutta la documentazione costituente l'offerta

qualitativa di cui al successivo art. 8 e tutta la documentazione costituente l'offerta economica di cui al successivo art. 9 devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta contenente la documentazione amministrativa si applica il soccorso istruttorio di cui al successivo art. 5.

L'offerta vincherà il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Autorità potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla predetta richiesta dell'Autorità sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### **ART. 5 - SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale contenuto nella documentazione amministrativa possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, ossia il procedimento di regolarizzazione documentale non potrà in ogni caso essere strumentalmente utilizzato per l'acquisizione, in gara, di una condizione di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Ai fini della sanatoria l'Autorità assegnerà al concorrente coinvolto nel procedimento un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Autorità potrà chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio **a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, l'Autorità procederà a disporre l'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà dell'Autorità invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

**Qualunque carenza e/o irregolarità, ivi compreso la carenza di sottoscrizione, della documentazione riferita all'offerta qualitativa e/o dell'offerta economica sono escluse dal soccorso istruttorio.**

#### **ART. 6 - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI COSTITUZIONE**

Trattandosi di una procedura di gara negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del Codice, **gli operatori economici, ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, dovranno presentare a corredo dell'offerta:**

- a) **una garanzia (cauzione) provvisoria** resa ai sensi dell'art. 93 del Codice. **Ai fini della presente procedura di gara la garanzia provvisoria deve - a pena di esclusione - essere pari al due per cento del valore massimo stimato per il contratto oggetto della presente procedura di gara come determinato al precedente art. 1, corrispondente di conseguenza a 1.300,00 (milletrecento/00) euro**, fatto comunque salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice per le possibili riduzioni del predetto valore come di seguito specificato.



- b) **una dichiarazione di impegno** - da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria - **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva**, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti aggiudicatario della presente procedura di gara. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali (richiesti ai fini dell'avviso), nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, fatta salva ogni ipotesi di dichiarazioni mendaci, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

**La garanzia provvisoria, a scelta del concorrente, può essere costituita:**

- (i) **in titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Autorità; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- (ii) *fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231: in contanti, con bonifico, in assegni circolari*, con versamento presso la Banca Popolare di Bari Soc. Coop. A R.L., via Baracchini Flavio n. 2 - 20123 Milano, IBAN: IT53 X 0542401601 000001004000;
- (iii) **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, rese in conformità agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della fideiussione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>;
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie>;
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf);
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp);

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) **contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;**
- 2) **essere sempre sottoscritta dal garante e dall'operatore economico concorrente;**
- 3) **essere conforme** allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 gennaio 2018, n. 31, pubblicato in GU n. 83 del 10 aprile 2018 - suppl. ordinario n. 16;
- 4) **avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni** dalla data di presentazione dell'offerta di cui al precedente art. 4;
- 5) **prevedere espressamente:**
  - a. la clausola di rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, secondo comma, del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. l'impegno a rendere operativa la garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione;
  - d. l'impegno del medesimo fideiussore a rilasciare, nel caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva in

ipotesi di aggiudicazione della presente procedura di gara. In tal senso si ribadisce ulteriormente che tale impegno:

- (i) non è richiesto in ipotesi di partecipazione da parte di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
  - (ii) può essere assunto anche da un soggetto diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria. In tale ipotesi il concorrente dovrà - a pena di esclusione - anche la specifica ed autonoma dichiarazione di impegno rilasciata dal soggetto diverso;
- e. **essere autenticata** mediante una apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, contenente l'indicazione dell'identità, della qualifica e dei poteri di ogni soggetto firmatario che, sottoscrivendo la fideiussione, impegna formalmente il garante;
- f. **prevedere una clausola di impegno** del garante a rinnovare, su richiesta dell'Autorità, la garanzia nel corso della procedura nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lettera p), del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire delle riduzioni di cui alla citata disposizione normativa, l'operatore economico concorrente deve dichiararne il possesso allegando alla garanzia presentata una dichiarazione (resa dal legale rappresentante), nonché dimostrarlo allegando, altresì, idonea documentazione dei certificati posseduti.

**È sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva **solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.**

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

**È sanabile**, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate.

**Non è sanabile** - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

L'Amministrazione, tempestivamente e comunque entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione della procedura di gara, provvederà allo svincolo della cauzione provvisoria per gli operatori economici non aggiudicatari della procedura di gara.

Per l'operatore economico aggiudicatario della gara lo svincolo della cauzione provvisoria avverrà successivamente alla stipula del contratto.

Resta salva la possibilità di svincolare la medesima cauzione nel corso del procedimento, solo ed esclusivamente su espressa richiesta scritta del concorrente, previa valutazione da parte dell'Amministrazione delle conseguenze dello svincolo anticipato rispetto sia alla normativa vigente che all'eventuale pregiudizio per la posizione della medesima Amministrazione nei confronti del soggetto che ne richiede lo svincolo.

#### **ART. 7 - CONTENUTO DELLA BUSTA "DOCUMENTI AMMINISTRATIVI"**

All'interno della busta contrassegnata dal n. 1 o dalla lettera A di cui al precedente art. 4, punto 4.2.1, l'operatore economico concorrente deve allegare la seguente documentazione:

1. **dichiarazione generale** resa in conformità al modello n. 1 predisposto dall'Amministrazione;
2. **consenso al trattamento dei dati personali**, predisposto in conformità al modello n. 2 allegato al presente Disciplinare di gara;
3. **garanzia provvisoria** nei termini di cui al precedente art. 6;
4. **il PASSOE** rilasciato dall'ANAC a seguito dell'avvenuta registrazione del concorrente al sistema AVCPass ai fini delle verifiche di cui al successivo art. 11;

Si precisa che qualora l'ANAC non renda disponibile per tempo il "PASSOE" il concorrente dovrà presentare una propria autodichiarazione di avvenuta registrazione al sistema AVCPass e produrre successivamente, a semplice richiesta dell'Amministrazione, lo stesso "PASSOE" una volta acquisito;

5. **copia sottoscritta per accettazione** del "Patto di integrità tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici".

Il Patto di integrità dovrà essere reso per accettazione dal concorrente previa sottoscrizione (autografa) da parte del titolare o del legale rappresentante di ogni impresa concorrente o da persona avente il potere di rappresentarlo e impegnarlo formalmente.

#### **NORME DI CARATTERE GENERALE**

Ogni documento o dichiarazione dovrà essere redatto in lingua italiana, siglato in ogni pagine e datato, nonché - a pena di esclusione - sottoscritto (nei termini di seguito rappresentati) da un rappresentante dell'operatore economico concorrente formalmente autorizzato a rappresentarlo ed impegnarlo, con allegata - a pena di esclusione - una fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore/i delle dichiarazioni/documenti di cui ai precedenti punti.

La documentazione richiesta può anche essere sottoscritta da un procuratore dell'impresa munito di idonei poteri di rappresentanza. In tal caso va allegata nella busta n. 1 - a pena di esclusione - una copia dell'atto formale attestante i poteri di rappresentanza conferiti al soggetto (*tra cui la rappresentanza verso tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche e di firmare ogni atto inerenti la partecipazione a gare pubbliche*).

Qualora il soggetto firmatario delle dichiarazioni sia il medesimo, ossia nel caso in cui tutte le dichiarazioni presentate siano sottoscritte da un unico ed identico soggetto, munito dei poteri rappresentativi della società, potrà essere allegata una sola fotocopia del documento di identità del medesimo sottoscrittore.

#### **Precisazioni in ordine alle modalità di sottoscrizione dei documenti amministrativi contenuti nella busta n. 1**

Per sottoscrizione deve intendersi:

- (i) firma in originale per esteso e leggibile del sottoscrittore, formalmente autorizzato a rappresentare il concorrente, la/le dichiarazione/i, posta in calce alla dichiarazione, unitamente al timbro dell'impresa;
- (ii) (*o in alternativa*) apposizione, in calce alla dichiarazione, di una sigla del sottoscrittore, formalmente autorizzato a rappresentare il concorrente, la/le dichiarazione/i unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del sottoscrittore (nome e cognome per esteso).

La mancata apposizione della sigla su ogni pagina delle dichiarazioni, non costituisce causa di esclusione. In tale ipotesi l'impresa - con la sottoscrizione in calce alle medesime dichiarazioni - garantisce l'origine e la provenienza di tutte le altre pagine precedenti, facendo proprio il contenuto e vincolandosi alla manifestazione di volontà in esse contenuta, con conseguente assunzione della responsabilità diretta in capo al sottoscrittore di quanto integralmente rappresentato in ogni pagina delle dichiarazioni stesse.

In tal senso si precisa ulteriormente che la mancata sottoscrizione nei termini di cui ai precedenti punti (i) o (ii) di ogni dichiarazione presentata dal concorrente sarà sempre regolarizzabile, tramite il procedimento del soccorso istruttorio, a condizione della sussistenza del relativo requisito al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta e che sia possibile comunque risalire alla paternità del documento.

**ART. 8 - CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA COMPONENTE QUALITATIVA”**

**La busta contrassegnata dal n. 2 o dalla lettera B** di cui al precedente art. 4, punto 4.2.2 **dovrà contenere al suo interno l'offerta tecnica predisposta in conformità al modello n. 3**, proposta dal concorrente e necessaria al fine della valutazione, e conseguente attribuzione dei punteggi qualitativi, del parametro “*componente qualitativa dell'offerta*” descritto al paragrafo 3.1 del precedente art. 3.

L'offerta tecnica e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

La documentazione relativa alla componente qualitativa dell'offerta proposta dal concorrente, stante sia la formulazione richiesta dall'Autorità considerata funzionale alle esigenze della medesima Amministrazione, sia le minimali modalità di svolgimento del servizio stesso di cui al Capitolato tecnico, costituirà elemento contrattuale del rapporto che l'Autorità istituirà con l'aggiudicatario della procedura di gara che se non rispettato potrà comportare la risoluzione contrattuale.

**Si ribadisce che per la documentazione relativa alla componente qualitativa dell'offerta non opera il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice.**

**Si rinvia altresì a quanto rappresentato nella nota di Attenzione di cui al paragrafo 3.1 del precedente art. 3.**

Stante la tipologia dell'offerta tecnica richiesta, si stabilisce che:

- (i) la mancata presentazione della scheda di cui al modello n. 3 **non** costituisce causa di esclusione ma comporta l'applicazione di un punteggio pari a 0 (zero) punti per la componente qualitativa dell'offerta e la conseguente accettazione incondizionata da parte del concorrente delle corrispondenti indicazioni minimali stabilite negli atti di gara anche in termini di risorse minimali come dichiarate in sede di Avviso. Analogamente si procederà anche con riferimento ai singoli criteri di valutazione per i quali il concorrente non compili le relative dichiarazioni;
- (ii) la mancata sottoscrizione della scheda di cui al modello n. 3 con le modalità di cui alle successive precisazioni **non** costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara, ma comporterà la sola assegnazione al concorrente di un punteggio pari 0 (zero) punti per la componente qualitativa, ossia si procederà equiparando la mancata sottoscrizione della scheda all'ipotesi di non presentazione della stessa;
- (iii) analogamente si procederà in ipotesi di mancata allegazione della copia dell'atto formale attestante i poteri di rappresentanza del soggetto (diverso dal titolare o dal legale rappresentante) sottoscrittore delle dichiarazioni qualora tale atto non sia già prodotto all'interno della busta contenente la documentazione amministrativa.

**Precisazioni in ordine alle modalità di sottoscrizione della documentazione riferita all'offerta qualitativa**

L'offerta tecnica di cui al modello n. 3 dovrà essere siglata in ogni pagina, nonché datata e - nei termini di cui *infra* - sottoscritta con firma in originale leggibile posta in calce, dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente.

Qualora la documentazione costituente l'offerta qualitativa venga sottoscritta da un soggetto dell'impresa diverso dal titolare o dal legale rappresentante, ma munito di poteri idonei a impegnare la volontà dell'impresa stessa, dovrà essere presentata una copia dell'atto formale attestante i poteri di rappresentanza conferiti al soggetto (*tra cui la rappresentanza verso tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche e di firmare ogni atto, incluse le offerte, inerenti la partecipazione a gare pubbliche*).

Si precisa che per sottoscrizione deve intendersi:

- (i) firma in originale per esteso e leggibile del sottoscrittore, formalmente autorizzato a rappresentare ed impegnare l'offerente, posta in calce all'offerta tecnica di cui al modello n. 3 unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del sottoscrittore (*nome e cognome per esteso e carica ricoperta*);
- (ii) (*o in alternativa*) apposizione, in calce all'offerta tecnica di cui al modello n. 3, di una sigla del sottoscrittore, formalmente autorizzato a rappresentare ed impegnare l'offerente, unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del sottoscrittore (*nome e cognome per esteso e carica ricoperta*).

La mancata apposizione della sigla su ogni pagina di ogni documento richiesto, non costituisce causa di esclusione. In

tale ipotesi l'impresa - con la sottoscrizione in calce - garantisce l'origine e la provenienza di tutte le altre pagine precedenti, facendo proprio il contenuto e vincolandosi alla manifestazione di volontà in esse contenuta, con conseguente assunzione della responsabilità diretta in capo al sottoscrittore di quanto integralmente rappresentato in ogni pagina di ogni singola relazione e/o della scheda.

**ART. 9 - CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA COMPONENTE ECONOMICA"**

La busta contrassegnata dal n. 3 o dalla lettera C di cui al precedente art. 4, punto 4.2.3 dovrà - **a pena di esclusione** - contenere al suo interno l'offerta economica resa in conformità al modello n. 4, necessaria al fine della valutazione e conseguente attribuzione dei punteggi del parametro "*componente economica dell'offerta*" descritto al paragrafo 3.2 del precedente art. 3.

La busta, contenente l'offerta economica, deve - **a pena di esclusione** - assolutamente garantire la segretezza del suo contenuto al fine di evitare, in ogni modo, una agevole lettura, anche parziale, delle condizioni economiche offerte in momenti in cui detto contenuto non può essere conosciuto.

L'offerta economica deve essere predisposta secondo i seguenti termini:

- a) siglata in ogni pagina e datata, nonché - **a pena di esclusione nei termini successivamente precisati** - sottoscritta da un rappresentante dell'operatore economico concorrente formalmente autorizzato a rappresentarlo ed impegnarlo, con allegato copia fotostatica del proprio documento di identità;
- b) **indicando, a pena di esclusione, il proprio ribasso in percentuale unica da applicare alla base d'asta di 65.000,00 euro (oltre I.V.A.), ivi compresi eventuali costi di trasferta.**

Si ribadisce che costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara la mancata indicazione del ribasso offerto, nonché la mancata sottoscrizione in calce alla dichiarazione di offerta nei termini di seguito rappresentati.

Non sono ammesse - **a pena di esclusione** - offerte contenenti riserve o condizioni, ovvero offerte parziali o espresse in modo indeterminato o riferite ad altra gara o che richiamino documenti allegati ad altra procedura di gara o altro appalto.

Non sono ammessi - **a pena di esclusione** - ribassi pari a 0 (zero), offerte in aumento, ribassi che applicati alle basi d'asta determinano importi pari a 0 (zero).

**Il ribasso in percentuale offerto dai concorrenti deve essere espresso, in cifre e in lettere, con due cifre decimali.**

In ipotesi di ribassi con più di due cifre decimali si procederà alla troncatura del valore alla seconda cifra decimale (*ad esempio una offerta pari a 12,34567 verrà troncata a 12,34*) ai soli fini della determinazione del punteggio stabilito, ma il ribasso effettivo offerto (*ossia senza troncatura*) costituirà l'effettivo prezzo contrattuale.

In caso di discordanza tra qualunque valore offerto espresso in cifre ed i corrispondenti espressi in lettere, prevarrà quello più conveniente per l'Autorità a meno che non si tratti di un evidente errore materiale.

Non costituisce causa di esclusione il mancato utilizzo del modello n. 4 predisposto dall'Autorità che potrà essere reso su qualunque altro documento cartaceo purché riportante tutto quanto previsto nel medesimo modello.

L'offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni consecutivi dalla data di presentazione della stessa, fatta salva la facoltà per l'Autorità di richiedere il differimento del predetto termine.

L'offerta economica presentata s'intende comprensiva di qualsiasi onere gravante sulle prestazioni complessivamente richieste per il complessivo servizio oggetto della presente procedura di gara, in conformità sia alle prescrizioni indicate negli atti di gara che nell'offerta qualitativa proposta dal concorrente.

Trattandosi di servizi aventi natura prettamente intellettuale non trova applicazione quanto stabilito all'art. 95, comma 10, del Codice in materia di necessità di indicazione dei costi della mano d'opera e degli oneri di sicurezza.

*Precisazioni in ordine alle modalità di sottoscrizione dell'offerta economica*

L'offerta economica dovrà essere siglata in ogni pagina, nonché datata e - nei termini di cui *infra* **a pena di esclusione** - sottoscritta con firma in originale leggibile posta in calce dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente, o di tutti i componenti l'associazione.

Qualora l'offerta economica venga sottoscritta da un soggetto, munito di poteri idonei a impegnare la volontà dell'operatore economico, diverso da chi ha sottoscritto la documentazione amministrativa dovrà essere presentata - **a pena di esclusione** - una copia dell'atto formale attestante i poteri di rappresentanza conferiti al medesimo soggetto (*tra*

cui la rappresentanza verso tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche e di firmare ogni atto, incluse le offerte, inerenti la partecipazione a gare pubbliche).

Ciò detto e fermo quanto indicato alla precedente lettera a), si precisa che per sottoscrizione deve intendersi:

- (i) firma in originale per esteso e leggibile del sottoscrittore, formalmente autorizzato a rappresentare ed impegnare l'offerente, l'offerta economica, posta in calce all'offerta unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del sottoscrittore (*nome e cognome per esteso e carica ricoperta*);
- (ii) (*o in alternativa*) apposizione, in calce all'offerta economica, di una sigla del sottoscrittore l'offerta, formalmente autorizzato a rappresentare ed impegnare l'offerente, unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del sottoscrittore (*nome e cognome per esteso e carica ricoperta*).

La mancata apposizione della sigla su ogni pagina dell'offerta economica, non costituisce causa di esclusione. In tale ipotesi - con la sottoscrizione in calce - viene garantita dal sottoscrittore l'origine e la provenienza di tutte le altre pagine precedenti, facendo proprio il contenuto e vincolandosi alla manifestazione di volontà in esse contenuta, con conseguente assunzione della responsabilità diretta in capo al sottoscrittore di quanto integralmente rappresentato in ogni pagina di cui si compone l'offerta economica.

Ciò detto ed in considerazione della manifestazione di volontà che si esprime a livello negoziale con l'offerta economica, si stabilisce - con riferimento esclusivo alle irregolarità di sottoscrizione eventualmente riscontrabili - che la mancata sottoscrizione dell'offerta economica nei termini di cui ai precedenti punti (i) o (ii) costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara, ancorché presentata su carta intestata e/o timbrata con la sola denominazione della società.

Analogamente si procederà in ipotesi di mancata allegazione della copia dell'atto formale attestante i poteri di rappresentanza del soggetto (diverso dal titolare o dal legale rappresentante) sottoscrittore delle dichiarazioni qualora tale atto non sia già prodotto all'interno della busta n. 1 o della busta n. 2.

**Si ribadisce che per la documentazione relativa alla componente economica dell'offerta non opera il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice.**

#### **ART. 10 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

L'Amministrazione, stante la necessità di garantire il raggiungimento dei propri obiettivi prefissati, aggiudicherà la gara anche alla presenza di una sola offerta valida purché - ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice - ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Si precisa altresì che la partecipazione alla presente procedura di gara, la formazione della graduatoria e la proposta di aggiudicazione non comportano per l'Amministrazione alcun obbligo di aggiudicazione né, per gli operatori economici, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell'Amministrazione stessa, fermo comunque che gli operatori economici offerenti sono vincolati fin dal momento della presentazione dell'offerta.

L'Autorità si riserva - comunque e fatti salvi i casi espressamente previsti dal Codice - il diritto di non pervenire all'aggiudicazione della gara:

- (i) qualora le offerte venissero considerate non idonee, non conformi al principio di congruità e/o non adeguate alle proprie esigenze di bilancio;
- (ii) per sopravvenute ragioni di carattere pubblico;
- (iii) per proprie mutate esigenze tecnico e/o organizzative anche derivanti da norme di legge applicabili all'Autorità.

In particolare e per tali ipotesi l'Amministrazione non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.

#### **§ 10.1 - PRIMA FASE PROCEDURALE DELLA GARA**

**L'apertura del plico unico, per ogni singolo offerente, avverrà in seduta pubblica alle ore 11.00 del giorno 22 giugno 2018, presso la sede di Milano dell'Autorità, corso di Porta Vittoria n. 27.**

La data e l'orario indicati sono orientativi, l'Amministrazione si riserva, per propri giustificati motivi, di posticipare la data, o l'orario, prevista per la prima seduta pubblica. L'avviso di posticipo verrà inviato a tutti i concorrenti invitati tramite PEC inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'istanza di partecipazione.

In assenza di una apposita comunicazione di posticipo si intende, a tutti gli effetti, confermata la data e l'orario precedentemente indicati.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con le medesime forme di comunicazione.

Nel corso della predetta seduta pubblica in conformità con le disposizioni di cui al presente Disciplinare di gara ed in ossequio al principio della trasparenza si procederà, di norma, ai seguenti adempimenti:

- a) comunicazione dei nominativi degli operatori economici che hanno presentato il plico unico;
- b) verifica dei plichi unici pervenuti a confronto con le disposizioni contenute nel presente Disciplinare (cfr. precedente art. 4, punto 4.1) anche in termini di ricezione ed integrità;
- c) apertura, singolarmente per ogni concorrente in ordine casuale:
  - c.1) del plico unico al fine di verificare che al suo interno siano presenti le tre buste come richieste al precedente art. 4, punto 4.2, nonché verifica della conformità delle buste interne con le disposizioni contenute nel presente Disciplinare; reinserimento delle buste contenenti la documentazione tecnica e l'offerta economica nel plico unico, il quale sarà nuovamente chiuso e sigillato;
  - c.2) della sola busta "Documenti amministrativi" e verifica della conformità della documentazione in essa contenuta con i disposti del presente Disciplinare e modulistica ad esso allegata;
- d) attivazione, se del caso, del procedimento del soccorso istruttorio;
- e) determinazione dei concorrenti ammessi al seguito della gara e/o esclusi dalla medesima;
- f) predisposizione del verbale relativo alle attività svolte in seduta pubblica al fine sia dell'adozione dei relativi provvedimenti di ammissione ed esclusione, che degli adempimenti previsti all'art. 29, comma 1, del Codice.

Qualora l'esame della documentazione amministrativa presentata in sede di gara richieda la necessità di acquisire riscontri professionali qualificati o si ravvisi la necessità di approfondimenti particolari su eventuali punti problematici evidenziati nel corso dell'esame, ovvero si riscontri la necessità di avviare il procedimento del soccorso istruttorio - per il rispetto dei principi di buon andamento della procedura di gara e del rispetto della *par condicio competitorum* - si potrà disporre l'interruzione del procedimento di gara in considerazione della particolare situazione che impedisce la conclusione delle operazioni di gara in un'unica seduta pubblica.

In ipotesi di sospensione delle operazioni, ovvero qualora fosse necessario attivare il procedimento del soccorso istruttorio, l'Amministrazione procederà - acquisite le informazioni richieste - a convocare una apposita seduta pubblica di prosecuzione al fine di consentire di pervenire alle proprie conclusioni in ordine agli elementi controversi riscontrati.

Per quanto sopra si precisa che le indicazioni sopra riportate [*lettere da a) a f)*] sono da intendersi puramente orientative e non esaustive. Le stesse potranno subire modifiche e/o variazioni in funzione di quanto effettivamente riscontrato nel corso dell'esame della documentazione amministrativa.

Al termine di ogni seduta pubblica - ai fini della tutela della segretezza delle offerte e per assicurare la "*par condicio*" e la trasparenza delle operazioni concorsuali - tutta la documentazione amministrativa presentata da ogni singolo concorrente, nonché il plico unico risigillato, verrà raccolto e conservato nello specifico armadio situato all'interno dell'ufficio del Vice Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità le cui chiavi sono custodite dalla guardia giurata presente nella portineria dell'immobile dell'Autorità di corso di Porta Vittoria n. 27. Sarà cura del medesimo Vice Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità provvedere direttamente a trasferire tutta la documentazione al RUP per i vari seguiti di competenza ed alla Commissione giudicatrice per i successivi adempimenti.

#### **§ 10.2 - SECONDA FASE PROCEDURALE DELLA GARA**

La Commissione - nel corso di una apposita seduta pubblica la cui data verrà comunicata, tramite PEC, a tutti gli operatori economici ammessi alla seconda fase procedurale - procederà all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica ed alla verifica del suo contenuto con le specifiche disposizioni di cui al precedente art. 8.

La sola valutazione dell'offerta tecnica verrà effettuata dalla Commissione in seduta riservata nel corso della quale la medesima Commissione procederà all'attribuzione del punteggio effettivamente ottenuto da ogni singolo concorrente per la componente qualitativa dell'offerta, secondo i criteri e le modalità riportate nel precedente art. 3, paragrafo 3.1.

#### **§ 10.3 - TERZA FASE PROCEDURALE DELLA GARA**

Nel corso di una apposita seduta pubblica la cui data verrà comunicata, tramite PEC, a tutti gli operatori economici ammessi alla seconda fase procedurale, **la Commissione procederà ai seguenti adempimenti:**

- a) lettura del punteggio qualitativo effettivamente assegnato ad ogni singolo concorrente per ogni singolo parametro oggetto di valutazione della componente qualitativa dell'offerta;
- b) determinazione della graduatoria qualitativa (tecnica) come derivante dall'eventuale svolgimento del procedimento di riparametrazione;
- c) apertura pubblica - singolarmente per ciascuno dei concorrenti - della busta contenente l'offerta economica e verifica della conformità della medesima con i disposti di cui al precedente art. 9;
- d) presa d'atto - singolarmente per ciascuno dei concorrenti - del ribasso offerto;
- e) assegnazione del punteggio riferito alla componente economica dell'offerta, in applicazione dei criteri e delle modalità nel precedente art. 3, paragrafo 3.2;
- f) lettura della graduatoria complessiva derivante dalla sommatoria dei punteggi complessivi della componente qualitativa dell'offerta ed il punteggio per la componente economica dell'offerta;
- g) riscontro - sulla base della soglia di anomalia di cui al successivo paragrafo 10.5 - delle offerte eventualmente risultanti anomale e lettura dei nominativi delle imprese eventualmente assoggettate alla verifica dell'anomalia dell'offerta;
- h) determinazione della graduatoria di gara - definibile, se del caso, anche tramite il ricorso eventuale dell'esperimento migliorativo/sorteggio di cui al successivo paragrafo 10.4 - finalizzata alla proposta di aggiudicazione.

Le indicazioni sopra riportate sono da intendersi puramente orientative e non esaustive. Le stesse potranno subire modifiche e/o variazioni in funzione di quanto effettivamente riscontrato dalla Commissione.

#### **§ 10.4 - IPOTESI DI PIÙ CONCORRENTI CLASSIFICATI AL PRIMO POSTO DELLA GRADUATORIA COMPLESSIVA DELLA GARA**

La Commissione, nell'ipotesi in cui due o più operatori economici che, con riferimento alla graduatoria complessiva della gara, conseguano il medesimo punteggio complessivo (somma dei punteggi riferiti alla componente qualitativa ed alla componente economica dell'offerta) più alto, procederà in seduta pubblica secondo le seguenti modalità:

- a) in prima istanza: verrà assunto come riferimento il punteggio complessivo per la componente qualitativa dell'offerta effettivamente (ossia non riparametrato) assegnato ai concorrenti coinvolti nel presente procedimento.

In tal caso, pertanto, il più alto punteggio qualitativo effettivamente assegnato determinerà l'ordine di merito della graduatoria complessiva della gara e verrà proposto aggiudicatario l'operatore economico al quale è stato assegnato il miglior punteggio complessivo (punteggio più alto) per la componente qualitativa dell'offerta senza nessuna operazione di riparametrazione;

- b) in seconda istanza: qualora (in esito al sub a) perduri la situazione di parità, verrà assunto a riferimento il valore del ribasso offerto. In tal caso, pertanto, il miglior valore di ribasso offerto determinerà l'ordine di merito della graduatoria complessiva della gara;

- c) in terza istanza: qualora (in esito al sub b) perduri la situazione di parità si procederà - direttamente nella medesima seduta di gara - ad un esperimento migliorativo che riguarderà il ribasso offerto.

L'esperimento migliorativo avverrà tra i rappresentanti dei concorrenti interessati dal procedimento, presenti nella seduta pubblica di gara, formalmente muniti di idonei poteri rappresentativi e verrà espletato anche in presenza di uno solo di essi escludendo il concorrente non presente.

In tal caso, pertanto, il risultato del predetto esperimento migliorativo determinerà l'ordine di merito della graduatoria complessiva della gara e verrà proposto aggiudicatario il concorrente che avrà formulato la nuova migliore offerta economica.

- d) nel caso di assenza contemporanea di tutti i rappresentanti dei concorrenti interessati dal procedimento migliorativo, ovvero qualora nessun rappresentante dei concorrenti interessati dal presente procedimento, presente alla seduta pubblica di gara, proceda a migliorare o se il ribasso offerto non sia ulteriormente migliorabile, si procederà ad aggiudicare la procedura di gara mediante sorteggio pubblico, tra i concorrenti posti al primo posto *ex aequo* nella graduatoria, che verrà espletato durante la medesima seduta pubblica di gara.



#### **§ 10.5 - QUARTA FASE PROCEDURALE DELLA GARA RIFERITA ALL'EVENTUALE PROCEDIMENTO DI ANOMALIA**

La soglia di anomalia dell'offerta viene determinata - ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice - sulla base dei valori numerici risultanti dai quattro quinti dei corrispondenti punteggi massimi previsti per la componente qualitativa complessiva (70 punti) e per la componente economica dell'offerta (30 punti).

Pertanto la soglia di anomalia per la presente procedura di gara risulta essere pari a 56 (cinquantasei) punti per la componente qualitativa complessiva dell'offerta; e 24 (ventiquattro) punti per la componente economica dell'offerta.

Verranno, quindi, ritenute anomale tutte le offerte i cui punteggi - effettivo e non riparametrato con riferimento alla componente qualitativa dell'offerta - complessivamente conseguiti risultino entrambi pari o superiori ai predetti valori di soglia.

Il RUP - nel caso dell'effettivo riscontro di offerte "anomale" - procederà, comunque, secondo le specifiche disposizioni di cui all'art. 97 del Codice.

Si stabilisce sin d'ora che verrà sottoposta alla verifica dell'anomalia la prima migliore offerta anomala di cui alla graduatoria di gara. Se la stessa appaia anormalmente bassa e se ritenuta anomala a conclusione del procedimento, si procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte anomale, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

L'Amministrazione, sulla base degli elementi acquisiti dalla Commissione, richiederà per iscritto, al concorrente posizionato al primo posto e la cui offerta sia stata ritenuta anomala, l'invio - assegnando un termine non inferiore a quindici giorni dalla ricezione della PEC di trasmissione - delle spiegazioni sui prezzi e sulle voci di costo che concorrono a formare l'offerta economica presentata in sede di gara ai fini della formulazione del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, anche evidenziando alcuni elementi specifici dell'offerta ritenuti anomali.

Si precisa che - in ipotesi di esperimento migliorativo dell'offerta di cui al precedente 10.4 - la richiesta di spiegazioni verrà riferita all'eventuale nuovo valore economico ottenuto mediante l'esperimento migliorativo. In tale ipotesi, pertanto, il concorrente dovrà, tra gli altri, giustificare il nuovo valore economico derivante dall'esperimento migliorativo e non quello offerto in sede di gara.

Il RUP, con il supporto tecnico e funzionale dell'Unità Gare e Contratti della Direzione Affari Generali e Risorse ed eventualmente anche con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

L'esito del procedimento di anomalia verrà reso noto a tutti i concorrenti in una apposita seduta (o sedute) pubblica all'uopo convocata mediante apposita comunicazione.

#### **§ 10.6 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE PUBBLICHE**

Ad ogni seduta pubblica indetta dall'Autorità si potrà partecipare presentando - in sede di registrazione dei partecipanti alla seduta - una delega di rappresentanza rilasciata dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente per mezzo della quale viene assegnato alla persona delegata i poteri di rilasciare dichiarazioni ed informazioni relativamente alla presente procedura di gara; gli effettivi legali rappresentanti che intendano presenziare alla seduta dovranno comprovare la carica ricoperta.

In tal senso si precisa che avranno diritto di intervenire rendendo dichiarazioni a verbale, nonché titolo a partecipare all'eventuale esperimento migliorativo dell'offerta, solo i legali rappresentanti (se comprovanti la carica ricoperta) ovvero i soggetti all'uopo delegati se nel documento di delega (o procura) risulti concesso l'effettivo e pieno potere di agire in nome e per conto dell'operatore economico concorrente ad essi conferito, anche limitatamente alla sola procedura di gara oggetto della seduta (*non saranno ritenuti idonei a tal fine documenti che riportino deleghe generiche del tipo "a presenziare alla seduta" o "a partecipare alla seduta"*).

Sia la documentazione di delega, o procura, che la documentazione comprovante la carica di effettivo legale rappresentante, dovranno essere consegnate al personale dell'Amministrazione all'inizio di ogni seduta pubblica.

#### **ART. 11 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E VERIFICA DEI REQUISITI E DEI CRITERI DI SELEZIONE**

A conclusione di ogni singola fase procedurale della gara l'Amministrazione procederà a tutti i successivi adempimenti che comprenderanno anche:

- (i) i controlli sulle varie operazioni matematiche che hanno determinato l'attribuzione di punteggi, con la precisazione che l'Amministrazione adotterà, in esito a tali controlli, tutti le iniziative del caso (quali a titolo esemplificativo comunicazione a tutti gli offerenti, convocazione di ulteriori sedute pubbliche, ecc.);
- (ii) la verifica dell'eventuale presenza di offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero siano imputabili ad un unico centro decisionale. La Commissione provvederà in apposita seduta pubblica ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione ed, eventualmente, a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi;
- (iii) la predisposizione della proposta di aggiudicazione, anche efficace in esito alle verifiche nel seguito indicate, che verrà approvata - nei termini di cui all'art. 33, comma 1, del Codice - dall'Autorità ai fini di pervenire all'aggiudicazione della procedura di gara ex art. 32, comma 7, del Codice;
- (iv) l'invio ai concorrenti della comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lettera a), del Codice che darà conto anche della data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.

L'Amministrazione procederà ad effettuare in capo all'operatore economico proposto per l'aggiudicazione dell'appalto le verifiche dei requisiti e dei criteri di selezione di cui all'art. 6 dell'Avviso pubblico come dichiarati nel corso del procedimento di qualificazione.

Prima dell'aggiudicazione, l'Autorità - ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice - procederà a richiedere i documenti di cui all'art. 86 del Codice sia ai fini della prova dell'assenza dei requisiti generali di cui all'art. 7, lettere b) e c) dell'Avviso che della prova del possesso requisiti di cui all'art. 7, lettere a), e) e f) dell'Avviso.

Tale verifica avverrà, anche, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass messo a disposizione dall'ANAC:

- (a) acquisendo direttamente la documentazione necessaria a comprovare l'effettivo possesso dei requisiti generali ex art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice;
- (b) richiedendo all'aggiudicatario la trasmissione della documentazione idonea a comprovare:
  - (i) il possesso dei criteri di selezione dichiarati in sede di qualificazione (quali ad esempio i curricula delle due risorse minimali nei termini di cui all'art. 7, lettera f, dell'Avviso e la copia del contratto dichiarato dall'operatore economico in relazione al requisito di cui all'art. 7, lettera e, dell'Avviso);
  - (j) i curricula delle risorse aggiuntive nei termini di chiarati dall'aggiudicatario tramite la propria offerta tecnica (modello n. 3) dai quali evincere tutte le professionalità e le competenze nei termini dichiarati nella medesima offerta tecnica.

Resta comunque salva la facoltà per l'Amministrazione di richiedere e/o acquisire altra documentazione ovvero di non procedere all'acquisizione, parziale o totale, della documentazione suddetta qualora già presentata in sede di gara.

**Conseguentemente tutti i partecipanti alla presente procedura di gara devono registrarsi al sistema** accedendo all'apposito link sul portale ANAC ([www.avcp.it/portal/public/classic/](http://www.avcp.it/portal/public/classic/) - Servizi/ServiziAccessoRiservato - AVCpass Operatore economico) secondo le istruzioni ivi contenute e attenendosi alle istruzioni di cui al Manuale Utente pubblicato sul Portale dell'ANAC, indicando a sistema il CIG **7438039FF1** della presente procedura di gara. Il sistema rilascia un "PASSOE" (*Pass Operatore Economico*) da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa nei termini di cui al precedente art. 7, punto 7.4.

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura di gara concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, l'Amministrazione si riserva, con apposita comunicazione, di assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.

Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé, l'esclusione dalla presente procedura.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Autorità procederà alla segnalazione all'ANAC.

L'Autorità aggiudicherà, quindi, all'operatore economico posizionato al secondo posto della proposta di aggiudicazione, avviando nei suoi confronti le medesime verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

#### **ART. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA**

*Servizio supporto DMEA*

All'aggiudicatario della procedura di gara verrà richiesto di costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", nei termini di cui all'art. 7 delle Condizioni di contratto.

#### **ART. 13 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia, ove l'Amministrazione fosse attore o convenuto, relativa a validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano con rinuncia di qualsiasi altro.

#### **ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ed artt. 6, 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), l'Autorità in qualità di titolare del trattamento informa che i dati personali acquisiti per la complessiva procedura di affidamento, ivi compresa la fase dell'Avviso, la fase per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del concorrente.

##### **1. Finalità del trattamento**

I dati forniti nell'ambito della complessiva procedura di affidamento vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della partecipazione alla procedura e relativi adempimenti di legge, ivi inclusa la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la qualificazione, la partecipazione e per la sua aggiudicazione, nonché in adempimento a precisi obblighi derivanti dalla normativa nazionale e/o comunitaria.

I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Autorità ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compreso gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

##### **2. Modalità del trattamento dei dati personali**

Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a raccogliere, registrare, organizzare, conservare, elaborare, modificare, selezionare, estrarre, utilizzare, interconnettere, comunicare, diffondere, cancellare, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in possesso dell'Autorità.

Ogni concorrente si impegna a comunicare all'Autorità tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.

I dati verranno inseriti dall'Autorità nelle pertinenti banche dati alle quali potranno accedere gli addetti incaricati al trattamento dei dati personali, che potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo ed elaborazione, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati, nonché l'esattezza, la conservazione e la pertinenza rispetto alle finalità dichiarate.

##### **3. Natura del conferimento**

Il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano partecipare alla procedura di affidamento e un eventuale rifiuto del conferimento comporterà l'esclusione dalla procedura di affidamento.

##### **4. Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati**

I dati potranno essere comunicati:

- al personale dell'Amministrazione che presta servizio presso l'Unità Gare e Contratti della Direzione Affari Generali e Risorse in quanto incaricati del trattamento o a quello in forza ad altri uffici dell'Autorità che svolgono attività attinente alla procedura di affidamento ed al conseguente contratto;
- Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti che per normativa nazionale e/o comunitaria, nonché derivanti da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate, sono direttamente interessate al procedimento di affidamento ed alla sua aggiudicazione, nonché al contratto;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia di accesso applicabile ai contratti pubblici.

##### **5. Diritti del concorrente interessato**

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art.

7 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

6. *Titolare del trattamento*

Titolare del trattamento è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, corso di Porta Vittoria n. 27, 20122 Milano, in quanto stazione appaltante.